

23/193/CU02/C2

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
“MODIFICHE ALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE DI CUI ALLA
LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212”**

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111.

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sottolinea alcune criticità:

- Le modifiche al comma 1, dell’art. 1 dello Statuto del contribuente potrebbero avere importanti riflessi, specie di natura organizzativa, sugli uffici regionali (espressamente citati) all’art. 1, comma 1, lettera a), punto 3 dello schema di decreto legislativo in tema di contraddittorio, come definito alla successiva lettera e) del medesimo articolo e comma.
Si tratta di verificare se non occorre **potenziare le strutture organizzative per assicurare il contraddittorio in materia di tributi gestiti direttamente.**
- Altrettanto rilevante, in termini di adeguamento delle procedure in essere, quanto stabilito alla lettera f), punto 3 del medesimo articolo 1, comma 1, laddove si prescrive di indicare negli atti le **modalità di calcolo degli interessi tempo per tempo.** Questa previsione potrebbe generare la necessità di notificare atti il cui contenuto potrebbe essere estremamente lungo (riferimento all’interesse legale che può mutare di anno in anno).
- Analoga attenzione per il **diritto di interpello** di cui alla lettera n) stesso articolo e comma precedenti, che potrebbe avere, come sicuramente avrà, un **effetto di trascinarsi sulle regioni**, seppure la norma parli di “amministrazione finanziaria” che, tradizionalmente è intesa come quella statale.

Si esprime parere favorevole all’intesa con l’accoglimento dei seguenti emendamenti.

PROPOSTE DI EMENDAMENTO

In **rosso** le aggiunte proposte:

1. Al comma 2 dell'art. 6 bis alle parole "individuati con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze" aggiungere le parole "*e per i Tributi regionali propri od oggetto di maggiore autonomia impositiva con provvedimento della Regione*"

Relazione

Si propone, in considerazione della maggiore autonomia delle Regioni in relazione ai Tributi regionali propri od oggetto di maggiore autonomia impositiva, di **prevedere siano le stesse Regioni ad individuare gli atti per i quali non è necessario avviare la procedura di contraddittorio prima dell'invio del provvedimento** che incide sfavorevolmente sulla sfera giuridica del destinatario

2. Art. 7 ter I vizi di nullità qualificati espressamente come tali da norme di legge successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere sempre eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito **o la decadenza dell'azione.**

Relazione:

La irretrattabilità dell'atto tributario può avere conseguenze di natura contabile. Con la irretrattabilità il credito è oggetto di "accertamento contabile" ed iscritto in bilancio con effetto autorizzatorio della spesa (anche se poi accantonati a FCDE). Consentire la ripetizione dell'indebito entro la prescrizione, e dunque dopo la decadenza dell'azione, avrebbe effetti sulla certezza del bilancio che ne verrebbe inciso, perfino fino a dieci anni dopo i fatti. E vi è anche una seconda ragione, questa volta giuridica: spesso la linea di confine tra prescrizione e decadenza è dibattuta (ad esempio vedasi Cass. 6779/19) e dunque la norma nella attuale formulazione darebbe adito a nuovo contenzioso tributario sul punto.

Roma, 6 dicembre 2023